

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2853**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati CHIARAMELLO, MACRELLI, VILLABRUNA,
MARTONI, PIERACCINI***Annunziata il 10 aprile 1957***Collocamento nei ruoli aggiunti del personale già di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Richiediamo il nostro intervento perché, con una norma di legge, si pervenga alla interpretazione esatta del pensiero del Parlamento in tema di inquadramento e conseguente trattamento economico del personale statale dipendente dall'Amministrazione finanziaria e precisamente dall'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Nel determinare i criteri che il Governo avrebbe dovuto seguire nella riforma della pubblica Amministrazione, il Parlamento stabilì, all'articolo 6 della legge di delega, che al personale del ruolo speciale transitorio dovesse essere attribuito il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione.

Questo criterio fu riportato dal Governo nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Nella istituzione, però, dei ruoli aggiunti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, si omise di considerare la particolare carriera del personale dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali, la quale per il personale direttivo e per quello ese-

cutivo inizia con il grado immediatamente superiore allo iniziale delle altre Amministrazioni non tecniche.

Così l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, attribuendo ai ruoli aggiunti di ogni carriera le prime due qualifiche delle corrispondenti carriere del ruolo organico, non tiene nel debito conto che le prime due qualifiche della carriera direttiva ed esecutiva del catasto e dei Servizi tecnici erariali non corrispondono alle qualifiche iniziali delle altre Amministrazioni non tecniche, ma sono spostate in avanti di un grado.

Interrogato dall'onorevole collega Sciorilli Borelli sull'atteggiamento che avrebbe assunto l'Amministrazione finanziaria nei riguardi dell'inquadramento del personale di ruolo speciale transitorio-C catasto-erariale negli istituendi ruoli aggiuntivi, l'onorevole Ministro delle finanze, in data 30 giugno 1956, rispose che tale personale sarebbe stato immesso nella qualifica di assistente, disegnatore, computista (corrispondente all'ex grado XII iniziale del ruolo ordinario), non nascondendo che le norme suscitavano qualche perplessità circa le possibilità di

avanzamento di questo personale nella qualifica superiore dopo la maturazione della richiesta anzianità.

Da quanto si è detto risulta evidente che il Governo, riconoscendo che la stesura dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, lasciava adito a qualche dubbio solo per il collocamento del personale dei ruoli speciali transitori nella seconda qualifica prevista per i ruoli aggiunti, non intendeva venire meno al criterio dettato dal Parlamento nell'articolo 6 della legge di delega e si proponeva di inquadrare il personale dei ruoli speciali transitori del catasto e dei Servizi tecnici erariali nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli ordinari.

In tal senso la competente Amministrazione predispose i decreti ministeriali di inquadramento.

La Corte dei conti, nonostante i ripetuti tentativi, si dimostrò di diverso avviso, non ritenendo che la formulazione dell'articolo 71 del citato decreto consentisse per il personale dei ruoli speciali transitori catasto-erariale l'inquadramento immediato nella seconda qualifica prevista dall'articolo 71 per il ruolo aggiunto direttivo ed esecutivo,

corrispondente per la detta Amministrazione alla iniziale dei rispettivi ruoli ordinari.

Dalla tesi sostenuta dalla Corte dei conti discende che il personale di cui si è detto debba essere inquadrato, se direttivo, nella qualifica corrispondente all'ex grado X, abolita dalla legge delega per la carriera direttiva, e se esecutivo nella carriera corrispondente all'ex grado XIII non mai esistita per l'ex gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

E ciò in evidente e stridente contrasto con quanto stabilito dal Parlamento con l'articolo 6 della legge delega in materia di trattamento economico del personale dei ruoli speciali transitori.

Alla maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, che non risulta di notevole ammontare, si può far fronte con lo stanziamento di fondi di cui al capitolo n. 104 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57. Allo scopo di sanare la sperequazione di trattamento economico, determinatasi per le suesposte ragioni tra il ruolo ordinario ed il ruolo aggiunto della medesima Amministrazione, sottoponiamo al vostro esame la proposta di legge seguente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I ruoli speciali transitori istituiti con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono sostituiti, per il personale del catasto e dei Servizi tecnici erariali dell'Amministrazione finanziaria da ruoli aggiunti che comprendano le seguenti qualifiche:

per la carriera direttiva: ingegnere e primo ingegnere;

per la carriera di concetto: vice geometra e geometra aggiunto;

per la carriera esecutiva: computista e primo computista;

per la carriera del personale ausiliario: inserviente ed usciere.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per la carriera direttiva, di anni sei per la carriera di concetto, di anni cinque per la carriera esecutiva e di anni due per la carriera del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche superiori alla iniziale previste dal 1° comma.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.